

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 22/01/2012

Svolgimento del processo

Fe. Al. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento in epigrafe, per oltre un milione di euro, scaturita da iscrizione a ruolo a seguito dello accertamento Omissis e atto di contestazione Omissis.

Il contribuente sosteneva che la cartella era nulla o inesistente per nullità degli atti presupposti. Deduceva di non aver mai ricevuto l'accertamento e l'atto di contestazione, e di non essere pertanto in grado di comprendere neppure di quale tributo si trattasse

L'Agenzia delle Entrate, costituendosi, eccepiva che gli atti prodromici risultavano notificati ai sensi dell'art.60, lett.b del DPR.600/73.

Pertanto, tentata una notifica in via Salvatore Talamo 20 in Roma e accertata la irreperibilità del contribuente per trasferimento, il messo notificatore del comune di Roma, verificato l'assenza di denuncia di variazione della residenza, procedeva alla notifica mediante deposito dell'atto nella casa comunale, senza ulteriori adempimenti, trattandosi di atto tributario.

Equitalia si costituiva n dichiarandosi estranea alle contestazioni del contribuente circa la carenza di motivazione della cartella e chiedeva il rigetto del ricorso.

In via cautelare, su istanza del contribuente, l'esecutorietà della cartella veniva sospesa. All'udienza di discussione le parti ribadivano le proprie tesi.

Motivi della decisione

La cartella va annullata per nullità degli atti presupposti.

Risulta infatti che la notifica degli stessi è stata tentata in via Salvatore Talamo 20 in Roma, mentre il contribuente ha prodotto il certificato di residenza storico rilasciato dal Comune di Monte Porzio Catone dal quale risulta che egli risiede in Monte Porzio Catone dall'11/10/2010. Poiché nella stessa cartella si indica, quale data di notifica degli atti di accertamento e di contestazione il 7/12/2010, è evidente che la cartella è fondata su atti presupposti nulli e come tale nulla essa stessa perché non consente al contribuente di comprendere la pretesa tributaria (del resto, si vedano gli atti dell'Agenzia, scaturente da una questione assai complessa e coinvolgente una serie di persone e di pretesi atti in danno dell'Erario).

Il ricorso va dunque accolto, sulla eccezione preliminare.

La particolarità del caso suggerisce la compensazione totale delle spese di causa

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.